

16. (Domande d'iscrizione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 16. (Domande d'iscrizione)

Art. 16. (Domande d'iscrizione)

1. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 1. estratto dell'atto di nascita;
 2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
 3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
 4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
 5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello